



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 69 DEL 18/05/2023)

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO
2022-2025 (ANNO 2023)

L'anno **2023** il giorno **18** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **16:55** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LOCCI IGNAZIO	SINDACO	Presente
GARAU FRANCESCO	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
SPIGA ELEONORA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
RENNA PASQUALE	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
MEREU GIANLUCA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
SERRENTI ROBERTA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 6

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Fadda Margherita

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 1045 del 17/05/2023

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Tributi
Oggetto	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2023)

IL SINDACO

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Preso atto che con l'art. 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023;
- con l'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022 il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 la medesima scadenza è stata prorogata al 31 maggio 2023;

RILEVATO inoltre che l'art. 13 co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 ribadisce che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del*

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

Visto l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario;

Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l’Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del MTR-2;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato, in particolare, l’articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto “7.1 *Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. [...]7.4 **Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.**7.5 **Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:**a) **la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;**[...]”;*

Rilevato che all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l’Ente Territorialmente Competente come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto che l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”;

Rilevato che nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l’art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;*

Considerato che sul territorio del Comune di Sant’Antioco non risulta istituito l’Ente Territorialmente Competente e quindi la funzione di validazione e più in generale il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

Rilevato che l’articolo 29.1 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all’Autorità ai sensi del presente provvedimento”;*

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all’articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.”;*

Osservati gli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 che disciplinano quanto segue: *“8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio”.

Considerato che, a seguito delle analisi relative alle circostanze straordinarie, questo Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di presentare istanza all'Autorità per la revisione del Piano Finanziario 2022/2025 come indicato nell'istanza stessa allegata alla presente (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Piano Finanziario “grezzo” trasmesso nel corso dell'anno 2022 dal Gestore COSIR S.r.l. (*attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e dell'attività di spazzamento e lavaggio*) per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 di ARERA;

Vista la Determinazione adottata dall'Ufficio Tributi n. 352 del 12/05/2023, in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 di ARERA;

Visto l'Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021 di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro “*L'Ente territorialmente competente, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità*”;

Osservato che l'articolo 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 prevede che “***Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli***”;

Considerato che il Comune di Sant'Antioco ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con il Responsabile del Servizio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra (coincidente con la figura del ViceSegretario Comunale) che si è occupata della procedura di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, rilevando che i due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif che si ritiene



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]";*

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";*

Ritenuto che la traccia di cui all'Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021, che ai Capitoli 4 e 5 delinea l'Attività di validazione e le Valutazioni dell'Ente territorialmente competente, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che l'attività di validazione intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR-2, è stata descritta dal Vice Segretario Comunale con Determinazione n. 367 del 17/05/2023 e con il relativo allegato che costituisce Capitolo 4 della Relazione di accompagnamento unitaria allegata alla presente deliberazione;

Visto che tra le competenze della Giunta Comunale rientra la redazione del Capitolo 1 dello schema-tipo di Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario unitario 2022-2025, così come emanata con Determinazione 2/DRIF/2021, relativo alla descrizione dell'ambito tariffario di riferimento, e del Capitolo 5 comprendente le valutazioni discrezionali incidenti sul gettito complessivo;

Osservato inoltre che in aggiunta alle competenze di cui al punto precedente, la Giunta Comunale debba occuparsi altresì della predisposizione di una relazione di accompagnamento unitaria, comprendente i Capitoli 1 e 5 di propria competenza, i Capitoli 2 e 3 redatti da ciascun gestore e il Capitolo 4 di competenza del Vice Segretario Comunale;

Osservato che con Delibera n. 63 del 13/04/2022, la scrivente Giunta Comunale ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Sant'Antioco sia ricompresa nello schema regolatorio I di cui all'art. 3 del succitato TQRIF;

Rilevato altresì che sulla base di quanto stabilito dall'art. 28.2 del citato Allegato A, l'organismo competente, ovvero l'Ente Territorialmente Competente, verifica il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Osservato che l'esito di tale verifica, che sarà successivamente comunicato ai soggetti gestori, è stato valutato positivamente;

Rilevato che la relazione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale che

Deliberi

- 1 di provvedere all'invio dell'istanza di revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2022/2025, prodotta ai sensi dell'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente delibera (Allegato 1), che sarà trasmessa all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;
- 2 di approvare la relazione in allegato (Allegato 2) alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente relativi al Piano Finanziario TARI 2022-2025 (revisione infra-periodo per l'anno 2023);
- 3 di approvare il tool unitario (Allegato 3) comprendente i dati di tutti i gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antioco, così come descritti nei paragrafi 2 e 3 redatti a cura dei diversi Gestori;
- 4 di approvare la relazione per il superamento del limite dell'incremento tariffario (Allegato 4) anch'essa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.6 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 di ARERA;
- 5 di rinviare al Consiglio Comunale la documentazione approvata con la presente Deliberazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2023 sulla base delle risultanze emergenti;
- 6 di trasmettere ad ARERA, entro il termine concesso dalla stessa Autorità, il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui ai precedenti punti e dalle dichiarazioni di veridicità trasmesse dai legali rappresentanti dei diversi Gestori, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- 7 di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

redattore: MEREU MASSIMILIANO

Il Sindaco

LOCCI IGNAZIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO

IL VICE SEGRETARIO
FADDA MARGHERITA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco			Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco			Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco			Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	12.585	-	12.585	89.561	-	89.561	89.561	-	89.561	89.561	-	89.561
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	157.210	-	157.210	156.757	-	156.757	156.757	-	156.757	156.757	-	156.757
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	260.901	-	260.901	260.148	-	260.148	260.148	-	260.148	260.148	-	260.148
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	668.976	-	668.976	667.050	-	667.050	667.050	-	667.050	667.050	-	667.050
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	135.332	-	135.332	155.084	-	155.084	155.084	-	155.084	155.084	-	155.084
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	89.319	-	89.319	102.355	-	102.355	102.355	-	102.355	102.355	-	102.355
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	-	9.281	9.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	101.035	101.035	-	107.116	107.116	-	107.116	107.116	-	107.116	107.116
Recupero della (ΣI _a -ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.010.353	110.316	1.120.669	1.071.161	107.116	1.178.277	1.071.161	107.116	1.178.277	1.071.161	107.116	1.178.277
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	358.594	-	358.594	433.582	-	433.582	433.582	-	433.582	433.582	-	433.582
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	9.280	97.565	106.845	8.673	95.988	104.661	8.673	95.988	104.661	8.673	95.988	104.661
Costi generali di gestione CGG	132.574	21.687	154.261	123.909	18.671	142.581	123.909	18.671	142.581	123.909	18.671	142.581
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	357	-	357	357	-	357	357	-	357	357	-	357
Costi comuni CC	142.211	119.252	261.463	132.939	114.659	247.598	132.939	114.659	247.598	132.939	114.659	247.598
Ammortamenti Amm	28.009	-	28.009	28.009	-	28.009	28.009	-	28.009	28.009	-	28.009
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	29.639	-	29.639	27.439	-	27.439	25.394	-	25.394	23.350	-	23.350
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	57.649	-	57.649	55.448	-	55.448	53.404	-	53.404	51.359	-	51.359
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	59.645	59.645	-	68.502	68.502	-	68.297	68.297	-	68.093	68.093
Recupero della (ΣI _a -ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	558.453	178.897	737.350	621.970	183.160	805.130	619.925	182.956	802.881	617.881	182.752	800.632
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.782.981	289.214	2.072.194	1.753.656	299.558	2.053.214	1.751.611	290.072	2.041.683	1.749.567	289.868	2.039.434
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.568.806	289.214	1.858.020	1.693.131	290.277	1.983.408	1.691.086	290.072	1.981.158	1.689.042	289.868	1.978.909
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			83%			83%			83%			83%
q _{0,2} ton			5.786,03			6.067,67			6.067,67			6.067,67
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			32,28			33,81			30,62			32,69
Benchmark di riferimento [cent €/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,23			32,71			32,71			32,71
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
ρ _{pl a}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,59%			1,59%			1,59%			1,59%
(1+ρ)			1,0159			1,0159			1,0159			1,0159
ΣI _a			1.858.020			1.983.408			1.981.158			1.978.909
ΣIV _{a-1}			1.227.504			1.120.669			1.178.277			1.178.277
ΣIF _{a-1}			823.980			737.350			805.130			802.881
ΣI _{a-1}			2.051.484			1.858.020			1.983.408			1.981.158
ΣI _a / ΣI _{a-1}			0,9057			1,0675			0,9989			0,9989
ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.858.020			1.887.562			1.981.158			1.978.909
delta (ΣI _a -ΣI _{max})			-			95.846			-			-
Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣI _{max})	1.010.353	110.316	1.120.669	1.071.161	107.116	1.178.277	1.071.161	107.116	1.178.277	1.071.161	107.116	1.178.277
I _{fa} dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣI _{max})	558.453	178.897	737.350	621.970	183.160	805.130	619.925	182.956	802.881	617.881	182.752	800.632

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			967.141			1.002.078			1.002.078			1.002.078
ΣF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			737.350			805.130			802.881			800.632
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.704.492			1.807.208			1.804.959			1.802.710
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Sud Sardegna

in qualità di Ente Territorialmente Competente

Istanza di revisione infra-periodo del Piano finanziario TARI 2022 – 2025 ai sensi dell'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif nei confronti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Visto l'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021 richiamata in oggetto che dispone che “Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”;

Visti gli articoli 4.7 e 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabiliscono rispettivamente quanto segue:

“4.7 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.

[...]

28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

Rilevato che l'articolo 1 della L. 147/2013 stabilisce, al comma 639, che la Tassa Rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sancisce, al comma 654, il principio di integrale copertura dei costi relativi al servizio;

Considerato che il principio di cui al citato comma 654 viene richiamato anche all'interno della Delibera 363/2021 con la quale sono definiti per l'appunto i costi ammissibili a riconoscimento tariffario e il metodo per la predisposizione del Piano finanziario TARI per il periodo regolatorio 2022/2025;

Considerato che il Comune di Sant'Antioco ha provveduto all'adozione del Piano Finanziario 2022/2025 con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2022 e che, sulla base di quest'ultimo, il valore *“totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2021”* riferito all'annualità 2023 ammonta ad € 1.693.652;

Rilevato che quest'ultimo, in ragione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 683 L. 147/2013, costituisce l'importo sulla base del quale dovranno essere approvate entro il termine stabilito dalla norma vigente le tariffe TARI 2023, nonché il valore in entrata funzionale alla copertura dei costi che il Comune sosterrà nell'annualità in corso;

Tenuto conto dell'adeguamento del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi già comunicato da parte del Gestore affidatario dell'attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio;

Valutato che la mancata revisione *infra-periodo* della disposizione tariffaria già adottata per l'annualità 2023, pregiudicherebbe l'obiettivo di cui al citato comma 654 art. 1 L. 147/2013 nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione dal momento che il valore già adottato per l'anno 2023 non è sufficiente alla copertura dei costi del servizio che verrà erogato nell'annualità in corso;

Osservato che all'interno della Deliberazione 62/2023/R/Rif *“Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* è stato asserito quanto di seguito riportato:

- sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025;
- le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate;
- ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2;

Rilevato tuttavia che, sebbene il MTR – 2 si fondi sul riconoscimento dei costi sostenuti nell'annualità *a-2*, occorre necessariamente tenere conto degli incrementi sopra evidenziati che si verificheranno nell'anno 2023, i quali, al fine di non pregiudicare l'equilibrio tra i costi sostenuti e le entrate effettivamente conseguite nell'esercizio di competenza, non possono in alcun modo essere considerati nell'anno *a+2*, quindi nel 2025, senza correre il rischio di mettere a repentaglio l'equilibrio economico finanziario della Gestione relativa all'annualità in corso;

Considerato che in assenza della revisione *infra-periodo* sopra richiamata i maggiori costi verificatisi nel corso dell'annualità 2023 potrebbero essere coperti soltanto mediante il ricorso alla fiscalità generale dell'ente stante *il principio della contabilità finanziaria potenziata* e che tale ipotesi sia ritenuta contraria non solo al principio normativo di integrale copertura dei costi ma altresì degli obiettivi fissati con la regolazione da parte di ARERA;

Evidenziata la straordinarietà della congiuntura economica che ha caratterizzato a partire dall'anno 2020 la complessa gestione contabile degli enti locali culminando nel corso del 2022 con i pesanti effetti negativi dovuti agli aumenti dei costi per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas e dei carburanti e che ha inevitabilmente prodotto un aumento generalizzato sui corrispettivi richiesti a diverso titolo agli enti locali per garantire la continuità dei servizi indispensabili;

Considerato che proprio a causa delle notevoli tensioni di bilancio che tale situazione ha causato lo Stato è intervenuto in più occasioni nel corso del triennio 2020/2022 finanziando fondi a sostegno dei bilanci comunali a concorso delle notevoli maggiori spese che necessariamente sono state rilevate;

Rilevato che sulla competenza dell'anno 2023 è prevista un'unica misura straordinaria a supporto dei bilanci comunali vincolata al finanziamento del cosiddetto "caro bollette", che non potrà quindi essere destinata a diversi fabbisogni di maggiore spesa che dovessero presentarsi;

Valutato che in una situazione di difficile quadratura e mantenimento dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese correnti del bilancio comunale le misure eccezionali previste dalla Legge di Bilancio 2023 e dal successivo Decreto Milleproroghe non potrebbero mettere in sicurezza gli equilibri anche nel caso, come quello che si verifica per il nostro Comune, di mancata copertura integrale dei costi per la gestione del servizio rifiuti dovuta ad una sottostima delle entrate da TARI basate su un valore deliberato l'anno precedente e non aggiornato alle effettive esigenze di spesa per l'anno 2023;

Rappresentato per tutto quanto sopra che la sana e corretta gestione contabile del bilancio comunale in applicazione dei principi contabili e dell'assunto dell'integrale copertura dei costi che si manifesteranno sulla competenza 2023 per la gestione del servizio rifiuti assicurata dalle entrate da tariffa accertabili nello stesso anno di competenza può essere confermata solo attivando la prevista revisione straordinaria infra periodo del PEF;

Considerato che le circostanze straordinarie sopra illustrate rischiano di pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF 2022/2025 approvato, minando l'equilibrio economico-finanziario della Gestione intesa nel complesso;

Rilevata pertanto, per le motivazioni esposte fin qui, la necessità di provvedere alla revisione infra-periodo del Piano finanziario, lo scrivente Ente Territorialmente Competente

CHIEDE

a codesta Autorità di poter procedere alla revisione del Piano finanziario TARI 2022-2025 con riferimento all'annualità 2023 del Comune di Sant'Antioco adottato con la Delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata.

La procedura che questo Comune intende seguire è conforme a quanto indicato nel MTR-2 (Allegato alla Deliberazione 363/2021/R/Rif) e prevede, come già avvenuto lo scorso anno, la raccolta dei PEF grezzi dei Gestori, la validazione degli stessi e la scelta degli opportuni parametri indicati nel metodo; con riferimento all'annualità 2022, già oggetto di approvazione, nulla sarà

modificato con riferimento ai fogli di lavoro del Tool messo a disposizione dall'Autorità con Determinazione 4 novembre 2021, N. 2 DRIF 2021, che sarà ricompilato sulla base dei nuovi dati disponibili per l'annualità 2023.

Sulla base degli esiti derivanti dal nuovo Piano Finanziario il Comune scrivente determinerà poi le tariffe TARI per l'anno 2023 da applicare per ottenere il gettito emergente dalla predisposizione del Piano stesso.

Nel caso di rigetto della presente istanza da parte dell'Autorità si chiede alla stessa di indicare a questo Ente Territorialmente Competente come provvedere alla copertura integrale dei costi effettivamente sostenuti come indicati dall'articolo 1 comma 654 L. 147/2013 e quali operazioni adottare al fine di consentire il ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Gestione.

Sant'Antioco, 17/05/2023

Firma del Responsabile del Tributo TARI

Dott.ssa Beatrice Lai

Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa3

- 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario5
- 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario5
- 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato5
- 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario7
- 1.5 Altri elementi da segnalare8

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore COSIR S.r.l.9

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore COSIR S.r.l.9

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco9

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco9

4. Attività di validazione10

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente11

- 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie11
 - 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività12
 - 5.1.2 Coefficienti QL(variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)13
 - 5.1.3 CoefficienteC11614
- 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità14
 - 5.2.1 Componente previsionaleCO11614
 - 5.2.2 Componente previsionale CQ15
 - 5.2.3 Componente previsionale COI15
- 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni16
- 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*16
 - 5.4.1 Determinazione del fattore b16
 - 5.4.2 Determinazione del fattore ω 16
- 5.5 Conguagli18
- 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario18
- 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo19
- 5.8 Rimodulazione dei conguagli21
- 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale21
- 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie21
- 5.11 Ulteriori detrazioni21

1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun annoa = {2022,2023,2024,2025}, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti(capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano

obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all’art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Sardegna e nello specifico del Comune di Sant’Antioco non risulta istituito l’Ente Territorialmente Competente, pertanto le funzioni ad esso assegnate sono da ritenersi implicitamente assegnate ai Comuni.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all’articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all’Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021) con Determina del ViceSegretario Comunale n. 367 del 17/05/2023
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell’ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al

Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del ViceSegretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Determina n. 367 del 17/05/2023 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Sant'Antioco.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2023). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- *Comune di Sant'Antioco* – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- *Società COSIR S.r.l.*: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all'Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al ViceSegretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario.

<i>Frazione</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Nome del Gestore dell'impianto</i>	<i>Ubicazione impianto</i>
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	VERDE VITA	CARBONIA
Rifiuti biodegradabili	200201	VERDE VITA	CARBONIA
Imballaggi in carta e cartone	150101	PAPIRO SARDA S.R.L.	ASSEMINI

<i>Frazione</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Nome del Gestore dell'impianto</i>	<i>Ubicazione impianto</i>
Carta e cartone	200101	PAPIRO SARDA S.R.L.	ASSEMINI
Imballaggi in plastica	150102	SO.MA. RICICLA S.R.L.	ASSEMINI
Imballaggi metallici	150104	ECO SAN SPERATE SOC. COOP.	UTA
Metallo	200140	BARTOLI S.R.L.	DECIMOMANNU
Imballaggi in materiali misti	150106	ECO SAN SPERATE SOC. COOP.	UTA
Imballaggi in vetro	150107	ECO SAN SPERATE SOC. COOP.	UTA
Abbigliamento	200110	ECOTESSILE	IGLESIAS
Prodotti tessili	200111	ECOTESSILE	IGLESIAS
Toner per stampa esauriti diversi da quelli che contengono sostanze pericolose	080318	S.E. TRAND SRL	SETTIMO SAN PIETRO
Rifiuti ingombranti	200307	VERDE VITA	CARBONIA
Altri rifiuti non biodegradabili	200203	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI S.R.L.	ASSEMINI
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	TECNOCASIC	CAPOTERRA
Imballaggi in plastica	150102	SO.MA. RICICLA S.R.L.	ASSEMINI
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110	S.E. TRAND SRL	SETTIMO SAN PIETRO
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111	S.E. TRAND SRL	SETTIMO SAN PIETRO
Pneumatici fuori uso	160103	F.D.G. DI COLLU S.R.L.	IGLESIAS (SU)
Pneumatici fuori uso	160103	F.D.G. DI COLLU S.R.L.	IGLESIAS (SU)
Filtri dell'olio	160107	S.E. TRAND SRL	SETTIMO SAN PIETRO
Filtri dell'olio	160107	S.E. TRAND SRL	SETTIMO SAN PIETRO
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	170107	FANNI CRISTIAN	SANTADI (CI)
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	170107	BONIFICHE MERIDIONALI S.R.L.	CAGLIARI
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	170107	FANNI CRISTIAN	SANTADI (CI)
Carta e cartone	200101	...	COMUNE DI CARBONIA
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	...	COMUNE DI CARBONIA
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121	IRECO S.R.L.	VILLACIDRO (SU)
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123	WEST RECYCLING S.R.L.	LOCALITA' MACCHIAREDDU (CA)
Oli e grassi commestibili	200125	ECO SERVICE SARDA S.N.C. DI DESOGUS FRANCESCO & C.	ELMAS (CA)
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	200126	ECOLOGIA OLII ESAUSTI S.R.L.	ELMAS (CA)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127	S.E. TRAND SRL	SETTIMO SAN PIETRO
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01	200132	S.E. TRAND SRL	SETTIMO SAN

<i>Frazione</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Nome del Gestore dell'impianto</i>	<i>Ubicazione impianto</i>
31			PIETRO
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133	IN.VE.SA. S.R.L.	DOMUSNOVAS (SU)
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133	WEST RECYCLING S.R.L.	LOCALITA' MACCHIAREDDU (CA)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	200135	IRECO S.R.L.	VILLACIDRO (SU)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	200136	WEST RECYCLING S.R.L.	LOCALITA' MACCHIAREDDU (CA)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	200136	METALLA S.R.L.	SAN SPERATE (SU)
Metallo	200140	BARTOLI S.R.L.	DECIMOMANNU
Metallo	200140	SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.S.	MUSEI
Metallo	200140	CONGIU DI CONGIU FRANCESCO & C. S.N.C.	CAPOTERRA
Metallo	200140	ECO SILAM S.R.L.	SESTU (CA)
Rifiuti biodegradabili	200201	...	COMUNE DI CARBONIA
Rifiuti urbani non differenziati	200301	VILLASERVICES S.P.A.	VILLACIDRO (SU)
Rifiuti urbani non differenziati	200301	TECNOCASIC S.P.A.	CAPOTERRA
Rifiuti urbani non differenziati	200301	ECO TRAVEL S.R.L.	ELMAS (CA)
Residui della pulizia stradale	200303	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI S.R.L.	ASSEMINI
Rifiuti ingombranti	200307	TECNOCASIC S.P.A.	CAPOTERRA
Rifiuti ingombranti	200307	VILLASERVICES S.P.A.	VILLACIDRO (SU)
Rifiuti ingombranti	200307	PRO.MI.S.A. S.R.L.	QUARTU SANTELENA (CA)
Rifiuti ingombranti	200307	...	COMUNE DI CARBONIA

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza; in particolare, per quanto riguarda il Gestore COSIR S.r.l. per l'anno 2023 si considera quanto già trasmesso nel corso del 2022;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore COSIR S.r.l.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si considera quanto già trasmesso dal Gestore all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore COSIR S.r.l.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si considera quanto già trasmesso dal Gestore all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina dell'Ufficio Tributi n. 352 del 12/05/2023.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina dell'Ufficio Tributi n. 352 del 12/05/2023.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal ViceSegretario Comunale con Determina n. 367 del 17/05/2023.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata $rpia$	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività X_a	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	+0%	+0%	+0%	+0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	+1,59%	+1,59%	+1,59%	+1,59%
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 2.051.484	€ 1.858.020	€ 1.983.408	€ 1.981.158
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 1.858.020	€ 1.983.408	€ 1.981.158	€ 1.978.909
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - ΣT_{max}	€ 1.858.020	€ 1.887.562	€ 1.981.158	€ 1.978.909

Per gli anni successivi al 2023, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO_{exp116, TV, a}$ e $CO_{exp116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2023 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpia - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021	+ 1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 1,59 %

Per l'anno 2023, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

Σ T_{a-1}: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2022), pari ad € 1.858.020

ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,59%

Σ T_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2023), pari ad € 1.983.408.

Dal momento che **non appare verificata** la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021:

$$1.983.408 / 1.858.020 = 1,0675 \leq (1 + 1,59\%) = 1,0159$$

e che si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, si rende necessaria l'adozione di una istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (Allegato 4).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2021 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 33,81 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2021: l'importo è pari a 32,71 €/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura dello 0,11%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2023 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2023 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2023 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV,a}^{116}$ e $CO_{TF,a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 8,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. lgs. 152/2006. Pertanto il valore

nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

In considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio vigente, con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 13/04/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Sant'Antioco sia ricompresa nello schema regolatorio.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{a}^{exp}$ e $COITF_{a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Sant'Antioco non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna

proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di sharing dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b_a è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Sant'Antioco l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questo opera come moltiplicatore dell'importo

AR_{SC} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) → ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b (1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente → ω assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b (1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente → ω sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b (1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$;

Con riferimento al Comune di Sant'Antioco ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,1 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,6
ω	$0,1 < 0,4$	0,1
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,66

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno del Piano Finanziario 2022-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare, ovvero sia il Conguaglio "Cura Italia" ($RCU_{TV} - RCU_{TF}$) è il conguaglio stabilito dal D.L. 18/20 art. 107 comma 5: esso concedeva la possibilità di riapprovare, nel 2020, le tariffe TARI del 2019 a patto che l'Ente che decideva di avvalersene, procedesse alla quantificazione ed approvazione del nuovo Piano Finanziario 2020 entro il 31 dicembre dello stesso anno. La quota derivante dalla differenza fra i costi variabili e fissi desumibili dal Piano Finanziario 2020 e dai costi inseriti nel PEF 2019, avrebbe dovuto essere indicata per intero nel PEF 2021 o ripartita nelle tre annualità successive.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio relative al Conguaglio "Cura Italia" (D.L. 18/2020, art. 107 c. 5) da inserire nel PEF 2023, nella quota di € 9.281,00 che, come di seguito specificato, sarà però oggetto di detrazione così come concesso dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti,

sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, presenti nel PEF 2022/2025 così come rivisto per l'anno 2023 e successivi non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 2. Tuttavia è bene evidenziare che questa affermazione è sostenibile proprio in relazione alla facoltà, esercitata da questo Ente Territorialmente Competente, di provvedere ad una revisione infra periodo del PEF già predisposto lo scorso anno. Con la presente versione modificata si conferma il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

COSIR S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.21
A) Valore della produzione	€ 22.990.092
B) Costi della produzione	€ 22.481.104
21) Risultato di esercizio	€ 334.889
Totale Attivo patrimoniale	€ 25.887.660
A) Patrimonio Netto	€ 7.294.303
D) Debiti	€ 14.020.761
D4) Debiti vs banche	€ 5.665.673
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	28%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	54%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	22%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il *Comune di Sant'Antioco*, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"*.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato che il valore del Piano Finanziario grezzo

trasMESSO dal Gestore, a seguito dell'applicazione dello sharing dei proventi sopra indicato, ammonterebbe ad € 1.753.656. Tuttavia nell'anno 2021 lo stesso Gestore ha indicato una quota di proventi del servizio, da intendere come somma degli importi pagati ad esso dal Comune che ha affidato il servizio, pari ad € 1.521.200,00 Per l'anno 2023, a fronte degli accordi contrattuali in essere, il Comune riconoscerà al Gestore un corrispettivo pari ad € 1.693.131,06 (oltre IVA) per la gestione annuale del servizio, come emerge dalla tabella che segue:

Mensilità	Importo canone
gen-23	132.898,83 €
feb-23	132.898,83 €
mar-23	142.733,34 €
apr-23	142.733,34 €
mag-23	142.733,34 €
giu-23	142.733,34 €
lug-23	142.733,34 €
ago-23	142.733,34 €
set-23	142.733,34 €
ott-23	142.733,34 €
nov-23	142.733,34 €
dic-23	142.733,34 €
TOTALE	1.693.131,06 €
<i>PEF grezzo</i>	<i>1.753.656 €</i>
Differenza	- 60.524,94€

Dal momento che l'applicazione del contratto di servizio con il Gestore conferma di per sé la sostenibilità del rapporto economico con lo stesso, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che sia possibile ricorrere ad una detrazione delle componenti di costo ammissibili, così come esplicitate nel PEF grezzo del Gestore, per una quota pari ad € 60.524,94 (come indicato nel tool allegato al foglio IN_Detr 4.6 del_363).

Nonostante il Gestore infatti esprima costi superiori nel proprio Piano Finanziario l'Autorità, al comma 4.6 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalle procedure competitive di scelta del gestore (ARERA Deliberazione 362/2020/R/Rif).

La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal

Comune stesso.

Tale circostanza, come indicato nell'articolo 28.2 del MTR-2 (Allegato alla Deliberazione 363/2021/R/Rif) deve essere comunicata al Gestore:

“L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”.

Lo scrivente ETC inoltre ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif anche in riferimento a quanto proposto dal Gestore Comune in relazione alla rinuncia dell'importo inserito nel PEF grezzo del Comune di Sant'Antioco a titolo di Conguaglio derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari ad € 27.843,47 che il Comune, con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2020, ha stabilito di ripartire in 3 annualità (9.281,00 per l'annualità 2023): la motivazione di tale proposta risiede nel fatto che l'equilibrio economico finanziario della gestione risulta garantito anche senza la valorizzazione di tale costo. Inoltre visto l'incremento delle entrate tariffarie che eccede il limite massimo concesso, si ritiene – a tutela dei contribuenti – di evitare la valorizzazione di questa voce, come anticipato non ritenuta fondamentale per gli equilibri.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 per le motivazioni esposte all'interno dell'istanza di superamento di cui all'Allegato 4.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di

Sant'Antioco al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Si ritengono ammissibili come detrazioni ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione 2/2021 i valori relativi a:

- a) Contributo MIUR di importo pari ad € 8.245,67;
- b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione di importo pari ad € 167.602,03;

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2023 le suddette detrazioni: € 1.983.408 - € 176.199 (€ 175.847,7 adeguato all'indice FOI) = **€ 1.807.208.**

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

in qualità di Ente Territorialmente Competente

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 18/05/2023

Istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

1. PREMESSA

La presente relazione è predisposta dall'Ente Territorialmente Competente (il Comune di Sant'Antioco) al fine di motivare il superamento del limite di incremento tariffario identificato nell'articolo 4.6 dell'Allegato A della Deliberazione 363 del 3 agosto 2021 (di seguito Delib. 363/2021) emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (di seguito MTR-2) per il secondo periodo regolatorio.

La formula per la verifica del rispetto dell'incremento tariffario è la seguente:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

In particolare, in base al MTR-2 le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 363/2021	+1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	-0,11 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 69 del 18/05/2023 (Allegato 2)	+0,0 %

PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n. 69 del 18/05/2023 (Allegato 2)	+0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+1,59 %

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *ba* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale dei conguagli, sulla base di quanto previsto al successivo comma 17.2.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

2. VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL PIANO FINANZIARIO 2023

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie nel Piano Finanziario 2023 di cui all'Allegato 2 alla Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 18/05/2023 è verificata come di seguito indicato:

$$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1} \leq (1 + \rho_a)$$

dove:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2022), pari ad € 1.858.020;

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,59%;

Σ T_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2023), pari ad € 1.983.408.

Dal momento che **non appare verificata** la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021:

$$€ 1.983.408 / € 1.858.020 = 1,0675 \leq (1 + 1,59\%) = 1,0159$$

si rende necessaria l'adozione di una relazione per motivare il superamento del limite annuale, come sopra descritta.

Con una soglia di entrate tariffarie dell'anno 2022 pari all'importo sopra indicato, il limite massimo di crescita si attesta a 1.887.562€: la quota delle entrate tariffarie determinate sulla base del MTR-2 supera il limite determinato sopra di 95.846 €.

3. MOTIVAZIONI PER LO SFORAMENTO DEL LIMITE DI INCREMENTO

Nel caso specifico del Comune di Sant'Antioco, il superamento del limite pari a 1,59% delle entrate tariffarie determinate per l'anno 2022 si rende necessario in relazione a quanto segue.

Sebbene il MTR-2 consenta, partendo dall'anno di riferimento *a-2*, la valorizzazione all'interno del Piano finanziario di componenti di costo previsionali connesse all'introduzione di nuovi servizi o al miglioramento dei servizi erogati per l'anno *a* (voci di costo COI_{tv} e COI_{tr}) e la possibilità ampliare il limite di crescita mediante la valorizzazione dei coefficienti PG e QL, nel caso di specie non è stato possibile procedere in tal senso dal momento che per il Comune di Sant'Antioco non si verificano miglioramenti della qualità del servizio o ampliamenti del perimetro gestionale che consentano la valorizzazione di detti coefficienti.

La mancata possibilità di ampliare il limite di crescita per la motivazione sopra esposta ha reso dunque necessario il superamento del limite base che risulta essere pari a 1,59%: l'applicazione delle detrazioni ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021, come illustrate al paragrafo 5.7 della relazione unitaria (Allegato 2), che ha comportato la riduzione di una quota di costo esposta nei PEF grezzi di entrambi i gestori, non è stata infatti sufficiente ad evitare il superamento di detto limite, dal momento che l'importo sopra riportato pari ad € 1.983.408 risulta necessario alla copertura dei costi effettivi che il Comune sosterrà nell'anno in corso.

Alla luce di quanto detto fin qui, lo scrivente ETC rileva la necessità di procedere per l'anno 2023 al superamento del limite annuale alla crescita tariffaria nella misura indicata al paragrafo precedente: si verifica quindi un incremento dei costi efficienti che passano da € 1.858.020 del PEF 2022 a € 1.983.408 del PEF per l'anno 2023. Ne deriva l'esigenza di sfiorare il limite posto dall'Autorità, in quanto il mantenimento dell'aumento dei costi entro il limite del 1,59% visto sopra comporterebbe uno squilibrio economico-finanziario della Gestione in quanto il Comune di Sant'Antioco non disporrebbe più delle risorse sufficienti a coprire integralmente il costo del servizio come invece prescritto dalla L. 147/2013 art. 1 comma 654.

Rispetto al valore benchmark di riferimento, i dati relativi al costo sostenuto nell'anno 2021 fanno registrare comunque una congruità dei costi del servizio con tale dato e si ritiene che per l'anno

2023 non ci si discosti troppo dal fabbisogno standard che sarà possibile verificare soltanto a consuntivo.

Infine è bene evidenziare che l'effetto finale sui contribuenti non sarà della medesima entità dell'incremento del valore di PEF in quanto l'ampliamento della base imponibile connesso alle attività di recupero evasione svolte dal Comune ha permesso di contenere l'incremento tariffario entro un limite massimo dell'1,7%, quindi perfettamente in linea con l'indice di inflazione programmato concesso dall'Autorità.

Al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario della gestione e la necessaria ed integrale copertura dei costi del servizio pienamente riconosciuti si richiede dunque all'Autorità di voler accogliere la presente istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il Comune di Sant'Antioco confermando l'importo finale del Piano finanziario 2023 pari ad €1.983.408.



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1045 / 2023**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL
COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2023)**

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 17/05/2023

Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1045 / 2023**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL
COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2023)**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 17/05/2023

Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 69 DEL 18/05/2023

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2023)

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/05/2023 al 07/06/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 18/05/2023.

Sant'Antioco, Lì 24/05/2023

IL VICE SEGRETARIO
FADDA MARGHERITA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 69 DEL 18/05/2023

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2023)

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 24/05/2023 al 07/06/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Lì 08/06/2023

IL VICE SEGRETARIO
FADDA MARGHERITA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005